

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1512/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva** 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 1514/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo** 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure anti-dumping e antisovvenzioni** 10
- Regolamento (CE) n. 1516/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 12
- Regolamento (CE) n. 1517/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000 14
- Regolamento (CE) n. 1518/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001 15
- Regolamento (CE) n. 1519/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 16
- Regolamento (CE) n. 1520/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 18

1

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1521/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel luglio 2001 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1216/2001 per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania	20
Regolamento (CE) n. 1522/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2001 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1374/98	21
Regolamento (CE) n. 1523/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	23

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Banca centrale europea

2001/566/CE:

* Decisione della Banca centrale europea, del 5 luglio 2001, che modifica la decisione BCE/1998/4 relativa all'adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea (BCE/2001/6)	25
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1512/2001 DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2001
recante modifica del regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il mercato della carne bovina ha subito una grave perturbazione in seguito al calo di fiducia dei consumatori, allarmati per la comparsa di nuovi casi di encefalopatia spongiforme dei bovini (BSE), e al loro disinteresse per i prodotti del settore. La situazione è caratterizzata da una netta diminuzione della domanda, conseguente ad una sensibile contrazione del consumo e delle esportazioni, con un numero crescente di capi invenduti negli allevamenti. Ne consegue una crisi del mercato particolarmente funesta e incontrollabile. È pertanto necessario adottare una serie di misure intese a riequilibrare il mercato mediante un contenimento della futura produzione.
- (2) Il premio speciale per i bovini maschi, previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio ⁽⁴⁾, è uno dei principali strumenti di sostegno della produzione di carni bovine. Questo premio è attualmente limitato da un massimale regionale. Limitando ulteriormente il numero di animali che possono beneficiare del premio speciale, si ridurrebbe l'incentivo alla produzione. Sarebbe pertanto opportuno introdurre, per un periodo di tempo limitato, una riduzione del massimale regionale basata sui pagamenti effettuati nel corso degli anni precedenti. Inoltre, per incoraggiare i produttori a convertire i bovini magri in manzi, che sono tenuti al pascolo per un periodo più lungo, dovrebbe essere possibile un secondo pagamento del premio per i

manzi che hanno già beneficiato di un primo pagamento del premio come tori.

- (3) La deroga che consente agli Stati membri di modificare o derogare al limite di 90 capi per azienda e per fascia di età cui è soggetta la concessione del premio speciale può determinare un aumento del numero di capi ammissibili al premio nelle grandi unità di produzione. Al fine di ridurre questo incentivo, è opportuno rispettare strettamente il suddetto limite, vincolando la facoltà di modificarlo o di derogarvi alla presa in considerazione di aspetti ambientali e occupazionali nel quadro della politica di sviluppo rurale.
- (4) Dal momento che la produzione di carne bovina è determinata essenzialmente dal numero di vacche, è possibile ottenere una riduzione della produzione futura diminuendo il numero di vacche nutrici. A questo fine è opportuno potenziare l'effetto riduttore della produzione che si ottiene con l'inclusione delle giovenche nel novero degli animali ammissibili al premio per vacca nutrice di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999, fissando una proporzione minima di giovenche per un periodo limitato e aumentandone la proporzione massima. Tenuto conto delle dimensioni ridotte del patrimonio zootecnico bovino del Regno Unito a causa dell'afta epizootica, questo obbligo non si applicherebbe a tale paese nel 2002 e solo in misura limitata nel 2003. Ciò implica corrispondenti adeguamenti del massimale nazionale distinto per le giovenche di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Per semplificare la gestione di questa misura, i produttori che presentano domanda per un numero esiguo di premi sarebbero esonerati da questa condizione. Al fine di ottenere una riduzione della produzione, conviene inoltre sospendere, per un periodo di tempo limitato, la possibilità di ridistribuire i diritti al premio reimmessi nella riserva nazionale. Onde tener conto della diminuzione del numero di vacche nutrici a causa dell'afta epizootica, il Regno Unito dovrebbe essere esonerato da questa misura nel 2002.

⁽¹⁾ Proposta del 6 febbraio 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere espresso il 16 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere espresso il 25 aprile 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

- (5) Il numero di capi che possono beneficiare del premio speciale e del premio per vacca nutrice viene attualmente limitato applicando un coefficiente di densità pari a 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Per ridurre il numero di capi detenuti dalle aziende intensive che possono beneficiare di questi premi e quindi favorire una produzione più estensiva, è opportuno ridurre progressivamente il coefficiente di densità a 1,9 UBA nel 2002 e 1,8 UBA nel 2003.
- (6) I quantitativi che devono essere acquistati per smaltire le attuali scorte animali dovute alla diminuzione del consumo rischiano di superare il limite massimo fissato all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999. Tale limite dovrebbe essere maggiorato per il 2001 onde evitare di ricorrere al regime denominato «rete di sicurezza», previsto all'articolo 47, paragrafo 5, dello stesso regolamento.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento hanno lo scopo di ovviare alla situazione attuale del mercato. In futuro, l'evoluzione della situazione stessa potrebbe rendere necessaria l'adozione di nuovi provvedimenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1254/1999 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, per l'esercizio 2001, il secondo pagamento di cui alla lettera b), secondo trattino, può essere concesso anche ai bovini che hanno fruito del primo pagamento di cui alla lettera a).»

- 2) All'articolo 4, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia per gli esercizi 2002 e 2003 si applicano i seguenti massimali regionali:

Belgio	228 787
Danimarca	221 688
Germania	1 536 113
Grecia	141 606
Spagna	643 525
Francia	1 734 779
Irlanda	1 028 153
Italia	478 997
Lussemburgo	18 922
Paesi Bassi	126 346
Austria	338 720
Portogallo	160 720
Finlandia	200 000
Svezia	233 481
Regno Unito	1 361 978

Durante tale periodo restano valide le attuali note in calce dell'allegato I. Tuttavia, durante tale periodo il massimale per il Regno Unito di cui all'ultima nota è di 1 461 978.»

- 3) All'articolo 4, paragrafo 5, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— modificare o sopprimere il limite di 90 capi per azienda o per fascia d'età, sulla base di criteri obiettivi che rientrino nella politica di sviluppo rurale e unicamente a condizione che essi tengano conto degli aspetti ambientali e occupazionali.»

- 4) All'articolo 4, paragrafo 7, lettera b), è aggiunta la seguente frase:

«Tuttavia, per i bovini di cui al paragrafo 2, secondo comma, l'importo del premio è fissato a 98 EUR.»

- 5) All'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, le cifre «80 %» e «20 %» sono sostituite rispettivamente da «60 %» e «40 %».

- 6) All'articolo 6, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti secondo, terzo e quarto comma:

«Tuttavia, per gli esercizi 2002 e 2003, il numero di giovenche da detenere è pari almeno al 15 % del numero totale di capi per i quali è chiesto il premio.

Nel Regno Unito l'obbligo di detenere un numero minimo di giovenche non si applica nel 2002 ed è limitato al 5 % nel 2003.

I produttori che chiedono meno di 14 premi alla vacca nutrice sono esentati dall'applicazione della condizione relativa al numero minimo di giovenche.»

- 7) All'articolo 9, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, nel 2002 e nel 2003 i diritti trasferiti alla riserva nazionale conformemente al paragrafo 4, secondo trattino, non sono ridistribuiti fino al 31 dicembre 2003. Per il Regno Unito questa norma è applicabile solo nel 2003.»

- 8) All'articolo 10, paragrafo 1, sono inseriti i seguenti terzo, quarto e quinto comma:

«Tuttavia, per gli esercizi 2002 e 2003, il massimale nazionale distinto deve essere pari almeno al 10 % e non superiore al 40 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato quale indicato nell'allegato II del presente regolamento.

Se, nel 2002 e 2003, gli Stati membri decidono di valersi della facoltà di cui al primo comma, il premio alla vacca nutrice è accordato ai produttori che detengono un numero di giovenche pari almeno al 5 % e non superiore al 20 % del numero totale di capi per i quali è chiesto il premio.

I produttori che chiedono meno di 14 premi alla vacca nutrice sono esonerati dall'applicazione della condizione relativa al numero minimo di giovenche.»

- 9) All'articolo 12, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Il numero totale dei capi che possono beneficiare del premio speciale e del premio per vacca nutrice viene limitato applicando un coefficiente di densità dei capi detenuti nell'azienda pari a 2 unità bestiame adulto (UBA) per ettaro e per anno civile. Il coefficiente di densità è di 1,9 UBA a decorrere dal 1° gennaio 2002 e di 1,8 UBA a decorrere dal 1° gennaio 2003.»

10) All'articolo 47, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tali acquisti non possono superare le 350 000 tonnellate all'anno e per tutta la Comunità. Tuttavia, per il 2001 il massimale d'acquisto è fissato a 500 000 tonnellate.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tuttavia i paragrafi 1, 4 e 10 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

REGOLAMENTO (CE) N. 1513/2001 DEL CONSIGLIO**del 23 luglio 2001****che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽³⁾, sono state adottate misure applicabili alle tre campagne di commercializzazione 1998/99, 1999/2000 e 2000/01. Tale periodo di tre campagne era destinato a permettere alla Commissione di raccogliere e analizzare le informazioni necessarie per l'elaborazione nel corso del 2000 di una proposta di riforma dell'organizzazione comune di tali mercati da presentare al Consiglio. Le misure adottate con il regolamento in questione hanno consentito di apportare alcuni miglioramenti all'organizzazione comune dei mercati, ma le informazioni e l'esperienza acquisite nel corso delle prime due campagne in questione non sono complete né sufficienti per permettere alla Commissione di trarre conclusioni fondate e definitive sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi da applicare a partire dal 1° novembre 2001.
- (2) È necessario valutare i risultati del periodo transitorio previsto nel 1998 dal regolamento (CE) n. 1638/98 e dal regolamento (CE) n. 1639/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 2261/84 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva ⁽⁴⁾. Per conseguire tutti i risultati delle misure attuate a partire dalla campagna di commercializzazione 1998/99 e per raccogliere le informazioni più dettagliate sul settore e svolgere analisi più approfondite, appare necessario prorogare fino al termine della campagna 2003/2004 l'applicazione delle disposizioni attualmente in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽⁵⁾.
- (3) Il sistema di controllo dell'aiuto concesso ai produttori dipende in larga misura dall'esistenza e dal corretto funzionamento del sistema di informazione geografica

(SIG) previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98. Il sistema SIG è uno strumento indispensabile per determinate opzioni da esaminare in futuro ed è quanto meno utile per le altre opzioni. È quindi opportuno disporre fin d'ora che a partire dal 1° novembre 2003 il regime di aiuti riguardi esclusivamente gli oliveti registrati in un SIG di cui sia stato constatato il completamento.

- (4) Dalle tendenze osservate sul mercato dell'olio di oliva emerge la necessità di attuare una strategia concertata volta al miglioramento della qualità del prodotto in senso lato, compreso l'impatto ambientale, corredata tra l'altro di incentivi per promuovere la ristrutturazione del settore ed abbinata ad un adeguamento della classificazione degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva.
- (5) Per il corretto funzionamento del settore è opportuno prevedere un regime volto a incoraggiare le organizzazioni riconosciute di operatori a realizzare programmi di miglioramento e di certificazione della qualità, oltre ad attività volte a migliorare la gestione del settore e del mercato dell'olio di oliva. Per l'adozione delle norme particolareggiate di un tale regime, per la costituzione delle organizzazioni e dei relativi programmi e per la loro valutazione e il riconoscimento da parte degli Stati membri appare necessario un periodo di circa un anno. Per permettere l'attuazione quanto più rapida possibile di attività concrete è opportuno quindi prevedere fin d'ora i fondamenti del regime previsto a partire dal 1° novembre 2002.
- (6) Le denominazioni e le definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva sono talora insoddisfacenti e possono creare confusioni per i consumatori e gli operatori del settore. Tali difficoltà comportano turbative del mercato che è opportuno evitare adottando nuove denominazioni e definizioni e sostituendo a tal fine l'allegato del regolamento n. 136/66/CEE.
- (7) Gli oli di oliva vergini sono oli naturali: per tutelare tale proprietà è opportuno escludere, per tali oli, l'impiego di coadiuvanti di estrazione ad azione chimica o biochimica.
- (8) I progressi compiuti dai produttori e dai frantoi hanno fatto salire il numero degli oli di oliva delle categorie «vergine» e «extra vergine», a scapito degli oli delle categorie «corrente» e «lampante». Per tener conto di tale tendenza del mercato nella classificazione dell'olio di oliva vergine e farne beneficiare i consumatori appare opportuno ridurre l'acidità massima dell'olio di oliva extra vergine e sopprimere la categoria dell'olio d'olio di oliva vergine corrente, inglobandola nella categoria dell'olio di oliva lampante.

⁽¹⁾ Parere emesso il 17 maggio 2001, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Parere emesso il 30 maggio 2001, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2862/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

- (9) Il nome generico del prodotto «olio di oliva» attualmente è utilizzato per denominare la categoria di olio di cui al punto 3 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, la quale corrisponde ad un taglio di olio di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante. Questa sovrapposizione può creare confusioni tali da indurre in errore i consumatori poco informati e creare anche turbative sul mercato. Di conseguenza è opportuno definire il taglio in maniera precisa, senza comunque sminuire il valore di tale categoria le cui qualità peculiari sono apprezzate da una parte consistente del mercato.
- (10) Poiché i progressi compiuti dall'industria della raffinazione lo permettono, è opportuno adattare la definizione degli oli di oliva raffinati riducendone l'acidità massima.
- (11) È necessario includere nella definizione di olio di sansa di oliva greggio gli oli ottenuti con mezzi meccanici e gli oli che corrispondono, ad eccezione di determinate caratteristiche, all'olio di oliva lampante, il quale presenta alcune caratteristiche tipiche dell'olio di sansa di oliva greggio.
- (12) Per permettere l'adeguamento del settore occorre prevedere un periodo transitorio di due anni prima di rendere obbligatoria, in linea di massima, l'applicazione delle nuove denominazioni e definizioni.
- (13) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento n. 136/66/CEE devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato come segue:

- 1) All'articolo 4, paragrafo 2, i termini «le campagne di commercializzazione 1998/99, 1999/2000 e 2000/01» sono sostituiti dai termini «le campagne di commercializzazione 1998/99 — 2003/2004».
- 2) All'articolo 5:
 - a) al paragrafo 2, i termini «le campagne di commercializzazione 1998/99, 1999/2000 e 2000/01» sono sostituiti dai termini «campagne di commercializzazione 1998/99 — 2003/2004»;
 - b) al paragrafo 9, primo comma, i termini «volte a migliorare la qualità della produzione oleicola» sono sostituiti dai termini «volte a migliorare la qualità della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola»;
- c) al paragrafo 9, secondo comma,
 - i) i termini «le campagne di commercializzazione 1998/99, 1999/2000 e 2000/01» sono sostituiti dai termini «le campagne di commercializzazione 1998/99 — 2003/2004»;
 - ii) i termini «produttori di olio d'oliva» dai termini «produttori di olio d'oliva e di olive da tavola.»
- 3) All'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, secondo comma, i termini «le campagne di commercializzazione 1998/99, 1999/2000 e 2000/01» sono sostituiti dai termini «le campagne di commercializzazione 1998/99 — 2003/2004».
- 4) L'articolo 37 è soppresso.
- 5) Il testo dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«Articolo 38

 1. La Commissione è assistita da un «comitato di gestione per i grassi» (in appresso denominato «il Comitato»).
 2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
 3. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.»
- 6) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1638/98 è modificato nel modo seguente:

- 1) All'articolo 2:
 - a) al paragrafo 1, primo comma, i termini «campagne 1998/99, 1999/2000 e 2000/2001» sono sostituiti dai termini «campagne di commercializzazione 1998/99 — 2002/2003»;
 - b) al paragrafo 2, secondo comma, i termini «tre campagne 1998/99, 1999/2000 e 2000/2001» sono sostituiti dai termini «campagne di commercializzazione 1998/99 — 2002/2003» e
 - c) al paragrafo 4, i termini «campagne di commercializzazione 1998/99, 1999/2000 e 2000/01» sono sostituiti dai termini «campagne di commercializzazione 1998/99 — 2002/2003».
- 2) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

A decorrere dal 1° novembre 2003 gli olivi e le corrispondenti superfici che non siano registrati in un sistema di informazione geografica costituito a norma dell'articolo 2 del presente regolamento, nonché la rispettiva produzione di olio di oliva non conferiranno ai produttori di olive alcun diritto all'aiuto alla produzione di olio di oliva nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.»
- 3) All'articolo 3, paragrafo 2, i termini «nel 2000» sono sostituiti dai termini «nel 2003», e la data del «1° novembre 2001» è sostituita dalla data del «1° novembre 2004».

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

4) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

1. Nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi in vigore al 1° novembre 2002, gli Stati membri produttori di olio di oliva potranno riservare, entro certi limiti, una quota degli aiuti eventualmente previsti a favore dei produttori di olio di oliva e/o di olive da tavola, al finanziamento comunitario di programmi di attività elaborati da organizzazioni di produttori riconosciute, organizzazioni interprofessionali riconosciute o altre organizzazioni di operatori riconosciute o dalle loro unioni in uno o più dei seguenti settori:

- a) follow-up e gestione amministrativa del settore e del mercato dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
- b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura;
- c) miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
- d) sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali.

2. Ai fini del presente articolo per "organizzazioni interprofessionali riconosciute" si intendono persone giuridiche che:

- sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione e/o il commercio e/o la trasformazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento n. 136/66/CEE,
- sono istituite su iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle unioni che le costituiscono,
- sono state riconosciute nello Stato membro in cui operano.

3. I limiti di cui al paragrafo 1 sono fissati al fine di prevenire l'insorgere di distorsioni del mercato:

- dal Consiglio su proposta della Commissione, sull'insieme delle attività interessate e successivamente,
- dalla Commissione, per ciascuno dei settori di cui al paragrafo 1, secondo la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

Entro i limiti fissati, il finanziamento comunitario dei programmi di attività di cui al paragrafo 1 sarà al massimo pari alla quota degli aiuti riservata dallo Stato membro interessato. Tale finanziamento riguarda spese ammissibili fino a un massimo del:

- 100 % per le attività nei settori di cui alle lettere a) e b),
- 100 % per gli investimenti in attività fisse e 75 % per le altre attività nel settore di cui alla lettera c),
- 50 % per le attività nel settore di cui alla lettera d).

Il finanziamento complementare sarà a carico del rispettivo Stato membro, tenendo conto di una partecipazione finanziaria degli operatori, obbligatoria per le attività nei settori di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 1, e pari al 25 % almeno nei settori di cui alla lettera d).

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, la Commissione stabilisce:

- a) le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di operatori e delle loro unioni;
- b) i tipi di attività dei programmi ammissibili per i quattro settori di cui al paragrafo 1;
- c) le procedure di approvazione dei programmi da parte degli Stati membri;
- d) le misure relative ai controlli e alle sanzioni;
- e) le altre modalità eventualmente necessarie per la rapida attuazione dei programmi suddetti a partire dal 1° novembre 2002.»

5) All'articolo 5, primo comma, la data del «1° novembre 2001» è sostituita dalla data del «1° novembre 2004».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2001. Tuttavia, il disposto dell'articolo 1, punto 6, (sostituzione dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE) si applica unicamente a decorrere dal 1° novembre 2003, ad eccezione del punto 4 dell'allegato in questione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

ALLEGATO

«ALLEGATO

DESCRIZIONI E DEFINIZIONI DI OLI DI OLIVA E DI OLI DI SANSO D'OLIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 35**1. OLI DI OLIVA VERGINI**

Gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazione dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:

a) Olio extra vergine di oliva

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

b) Olio di oliva vergine

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

c) Olio di oliva lampante

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

2. OLIO DI OLIVA RAFFINATO

Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

3. OLIO DI OLIVA — COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

4. OLIO DI SANSO DI OLIVA GREGGIO

Olio ottenuto dalla sansa d'oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

5. OLIO DI SANSO DI OLIVA RAFFINATO

Olio ottenuto dalla raffinazione dell'olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

6. OLIO DI SANSO DI OLIVA

Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1514/2001 DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2001
recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore del luppolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

Il regolamento (CEE) n. 1696/71 è modificato come segue:

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

1) All'articolo 12, paragrafo 5, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

«a) L'importo dell'aiuto per ettaro, unico per tutti i gruppi di varietà, è fissato a 480 EUR/ha a decorrere dal raccolto 1996, per un periodo di otto anni.»

considerando quanto segue:

2) All'articolo 12, paragrafo 5, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

(1) L'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio ⁽⁴⁾ prevede la fissazione dell'importo dell'aiuto per il luppolo prodotto nella Comunità per il quinquennio compreso tra il raccolto 1996 e il raccolto 2000.

«d) La trattenuta dell'aiuto è cumulabile per un periodo limitato a tre anni; allo scadere di tale periodo la totalità dell'aiuto trattenuto deve essere stata spesa.»

(2) La Commissione ha presentato al Consiglio, in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1696/71, una relazione sull'evoluzione dell'economia nel settore del luppolo nella Comunità europea. Da tale relazione risulta che la produzione si è progressivamente adeguata alla domanda sia sotto il profilo quantitativo, attraverso la riduzione delle superfici e dei quantitativi prodotti, che in termini di qualità, attraverso la riconversione a favore delle varietà più richieste dall'industria della birra.

3) All'articolo 18, secondo comma, la data del 1° settembre 2000 è sostituita da quella del 31 dicembre 2003.

(3) È opportuno prorogare per un periodo di tre anni l'importo dell'aiuto attualmente in vigore e prevedere una relazione riguardante tale nuovo periodo.

4) È soppresso l'articolo 19.

5) Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione del luppolo (in prosieguo "il Comitato").

2. Ove si faccia riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.»

(4) Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 1696/71 in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esenzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾,

Articolo 2

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 345.

⁽²⁾ Parere reso il 13 giugno 2001, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Parere reso il 25 aprile 2001, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 191/2000 (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 4).

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

REGOLAMENTO (CE) N. 1515/2001 DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2001

relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con regolamento (CE) n. 384/96 ⁽¹⁾, il Consiglio ha adottato norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.
- (2) Con regolamento (CE) n. 2026/97 ⁽²⁾, il Consiglio ha adottato norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea.
- (3) Nel quadro dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), è stata raggiunta un'intesa sulle norme e procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie («Dispute Settlement Understanding — DSU»). Ai sensi della DSU, è stato istituito l'organo di conciliazione («Dispute Settlement Body — DSB»).
- (4) Al fine di consentire alla Comunità, ove lo ritenga opportuno, di conformare una misura adottata in forza del regolamento (CE) n. 384/96 o del regolamento (CE) n. 2026/97 alle raccomandazioni e decisioni contenute in una relazione adottata dal DSB, è necessario introdurre disposizioni specifiche.
- (5) Al fine di tener conto delle interpretazioni giuridiche formulate in una relazione adottata dal DSB, le istituzioni comunitarie possono ritenere opportuno abrogare o modificare le misure adottate in forza del regolamento (CE) n. 384/96 o del regolamento (CE) n. 2026/97, o adottare qualsiasi altra misura speciale al riguardo, anche nei confronti di quelle misure che non abbiano formato oggetto di un procedimento di risoluzione delle controversie nel quadro della DSU. Inoltre, le istituzioni comunitarie dovrebbero, se del caso, poter sospendere o riesaminare tali misure.
- (6) Il ricorso alla DSU non è soggetto a limiti temporali. Le raccomandazioni contenute nelle relazioni adottate dal DSB non hanno un effetto retroattivo. Di conseguenza, è opportuno specificare che, salvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai sensi del presente regola-

mento ha effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa, e, quindi, non può servire in alcun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogniqualvolta l'organo di conciliazione dell'OMC («DSB») adotta una relazione riguardante una misura comunitaria adottata in forza del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio o del presente regolamento («misura contestata»), il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio o dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio («comitato consultivo»), può prendere uno o più dei seguenti provvedimenti, a seconda di quale ritenga più appropriato:

- a) abrogare o modificare la misura contestata o;
- b) adottare qualsiasi altra misura speciale ritenuta appropriata date le circostanze.

2. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alle parti interessate di fornire tutte le informazioni necessarie per poter completare quelle ottenute durante l'inchiesta che ha portato all'adozione della misura contestata.

3. Nella misura in cui è opportuno effettuare un riesame prima di adottare o contemporaneamente all'adozione di qualsiasi provvedimento previsto dal paragrafo 1, tale riesame viene avviato dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo.

4. Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo.

Articolo 2

1. Il Consiglio può inoltre, qualora lo ritenga opportuno, adottare qualsiasi provvedimento previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, al fine di tener conto delle interpretazioni giuridiche formulate in una relazione adottata dal DSB in merito a una misura non contestata.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

2. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alle parti interessate di fornire tutte le informazioni necessarie per poter completare quelle ottenute durante l'inchiesta che ha portato all'adozione della misura non contestata.

3. Nella misura in cui è opportuno effettuare un riesame prima di adottare o contemporaneamente all'adozione di qualsiasi provvedimento previsto dal paragrafo 1, tale riesame viene avviato dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo.

4. Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura non contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo.

Articolo 3

Salvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai sensi del presente regolamento ha effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa e non può servire in alcun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle relazioni adottate dopo il 1° gennaio 2001 dall'organo di conciliazione dell'OMC («DSB»).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

REGOLAMENTO (CE) N. 1516/2001 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	74,1
	999	74,1
0707 00 05	052	66,8
	999	66,8
0709 90 70	052	72,8
	999	72,8
0805 30 10	388	78,4
	524	88,4
	528	66,4
	999	77,7
0806 10 10	052	120,0
	508	164,7
	600	103,7
	624	120,7
	999	127,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	96,7
	400	82,6
	404	122,9
	508	105,3
	512	104,1
	524	64,6
	528	64,2
	720	127,3
	800	215,3
	804	104,2
	999	108,7
0808 20 50	052	133,4
	388	78,4
	512	71,3
	528	69,4
0809 10 00	999	88,1
	052	183,3
	064	123,9
0809 20 95	999	153,6
	052	277,1
	061	258,3
	400	242,0
	404	246,4
0809 30 10, 0809 30 90	999	256,0
	052	136,5
	999	136,5
0809 40 05	064	80,7
	066	78,9
	624	231,2
	999	130,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1517/2001 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2001**

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantanovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1264/2001 ⁽³⁾ si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantanovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantanovesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 38,625 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

⁽³⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 61.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1518/2001 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2001**

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1430/2001 della Commissione, del 13 luglio 2001, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1430/2001, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la prima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la prima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1430/2001, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,020 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 192 del 14.7.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1519/2001 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 2001****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2001.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2001.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	10,11	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	13,21	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1520/2001 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 2001****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

(6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

considerando quanto segue:

(7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(8) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzino a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.

(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

(3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽²⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Qualora il titolo di esportazione, la cui restituzione è stata fissata in conformità del primo comma, venga utilizzato dopo il 30 settembre 2001, la restituzione suddetta è ridotta di 2 EUR per 100 chilogrammi netti, espressi in equivalente zucchero bianco.

(4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la

Articolo 2⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2001.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	32,80 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	32,66 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	32,80 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	32,66 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3566
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	35,66
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	35,50
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	35,50
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3566

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1521/2001 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2001**

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel luglio 2001 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1216/2001 per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1216/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1216/2001 sono state fissate le quantità di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, originarie della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia, nonché di prodotti trasformati originari della Lettonia che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo

dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002. Non sono state chieste domande di diritti d'importazione per le carni bovine e i prodotti trasformati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002 non è stata presentata alcuna domanda di diritti d'importazione nel quadro dei contingenti previsti all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1216/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 165 del 21.6.2001, pag. 29.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1522/2001 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2001**

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2001 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1374/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione, del 29 giugno 1998, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 594/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Le domande presentate per i prodotti contemplati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1374/98 vertono su quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2001.

Articolo 1

1. Ai quantitativi di titoli di importazione richiesti per i prodotti di cui ai numeri d'ordine all'allegato II del regolamento (CE) n. 1374/98 elencati nell'allegato I del presente regolamento, presentati per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 in virtù del regolamento (CE) n. 1374/98, sono applicati i coefficienti di attribuzione indicati.

2. Ai quantitativi di titoli di importazione richiesti per i prodotti di cui ai numeri d'ordine all'allegato III B del regolamento (CE) n. 1374/98 elencati nell'allegato II del presente regolamento, presentati per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 in virtù del regolamento (CE) n. 1374/98, sono applicati i coefficienti di attribuzione indicati.

3. Ai quantitativi di titoli di importazione richiesti per i prodotti di cui ai numeri d'ordine all'allegato III C del regolamento (CE) n. 1374/98 elencati nell'allegato III del presente regolamento, presentati per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 in virtù del regolamento (CE) n. 1374/98, sono applicati i coefficienti di attribuzione indicati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 185 del 30.6.1998, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 88 del 28.3.2001, pag. 7.

ALLEGATO I

Numero d'ordine all'allegato II del regolamento (CE) n. 1374/98	Numero d'ordine TARIC	PERIODO: luglio — dicembre 2001 Coefficiente di attribuzione
33	09.4590	0,0053
34	09.4599	0,0035
36	09.4591	0,6808
37	09.4592	1,0000
38	09.4593	—
39	09.4594	0,0094
41	09.4595	0,0035
44	09.4596	0,0046

ALLEGATO II

Numero d'ordine all'allegato III B del regolamento (CE) n. 1374/98	Numero d'ordine TARIC	PERIODO: luglio — dicembre 2001 Coefficiente di attribuzione
13	09.4101	1,0000

ALLEGATO III

Numero d'ordine all'allegato III C del regolamento (CE) n. 1374/98	Numero d'ordine TARIC	PERIODO: luglio — dicembre 2001 Coefficiente di attribuzione
15	09.4151	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1523/2001 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 2001****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1309/2001 della Commis-

sione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1419/2001 ⁽⁵⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 35.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 25 luglio 2001, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	25,06	3,77
1701 11 90 ⁽¹⁾	25,06	9,00
1701 12 10 ⁽¹⁾	25,06	3,63
1701 12 90 ⁽¹⁾	25,06	8,57
1701 91 00 ⁽²⁾	31,81	9,33
1701 99 10 ⁽²⁾	31,81	4,81
1701 99 90 ⁽²⁾	31,81	4,81
1702 90 99 ⁽³⁾	0,32	0,34

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

BANCA CENTRALE EUROPEA

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 luglio 2001

che modifica la decisione BCE/1998/4 relativa all'adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea

(BCE/2001/6)

(2001/566/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato lo «statuto») e in particolare l'articolo 36.1,

vista la proposta del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE),

visto il contributo del consiglio generale della BCE,

considerando che:

- (1) Lo statuto attribuisce al consiglio direttivo della BCE, su proposta del comitato esecutivo della BCE, il compito di stabilire e, laddove necessario, modificare le condizioni di impiego del personale della BCE (in seguito denominate le «condizioni di impiego»).
- (2) La decisione BCE/1998/4, del 9 giugno 1998, relativa all'adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea recante le modifiche apportate il 31 marzo 1999 ⁽¹⁾ (in seguito denominata «Decisione BCE/1998/4»), ha ad oggetto le regole che disciplinano i rapporti di lavoro tra la BCE e il proprio personale.
- (3) Conformemente alla politica di trasparenza perseguita dalla BCE, le condizioni di impiego del personale della BCE devono essere messe a disposizione di tutte le parti interessate.

- (4) L'accesso del pubblico alle condizioni di impiego sarebbe facilitato in modo significativo dal loro inserimento nel sito Internet della BCE (<http://www.ecb.int>),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione BCE/1998/4 è abrogato e sostituito dal nuovo articolo 2 che recita come segue:

«Per informazioni di tutte le parti interessate, le condizioni di impiego del personale della BCE sono disponibili nel sito Internet della BCE (<http://www.ecb.int>) e accessibili al pubblico.»

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 luglio 2001.

Il Presidente della BCE
Willem F. DUISENBERG

⁽¹⁾ GU L 125 del 19.5.1999, pag. 32.